



COMUNE DI CASALE MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **33** data: **23.07.2014**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DICHIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaquattordici** addi **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **18.00** presso il Teatro Comunale di Via Roma 50, si è riunito in seduta ORDINARIA il Consiglio Comunale, previa trasmissione degli inviti nei modi e nei termini di legge.

Risultano presenti all'appello nominale i sotto elencati consiglieri:

1 - BURCHIANTI FABRIZIO	P	8 - GIANFALDONI DANIELE	P
2 - BORGHESI ERIKA	P	9 - SESTINI LAURA	A
3 - STACCIOLI CHIARA	P	10 - VOLTERRANI RICCARDO	P
4 - VENTURINI ELIO	P	11 - GIANI MARTINA	A
5 - PRESTI ELENA	P	12 -	
6 - LENZI MARIANGELA	P	13 -	
7 - CALZARETTA NICOLA	P		

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Sestini Laura e Giani Martina.

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **SALVATORE CARMINITANA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **BURCHIANTI FABRIZIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco nomina scrutatori i signori: Voltterrani Riccardo e Presti Elena.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell' IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, della TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali e della TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAVVISATA l'opportunità di adottare nell'ambito della IUC tre diversi Regolamenti che disciplinano, oltre alla normativa comune, la normativa specifica dei tre prelievi IMU, TASI e TARI, per evitare che un'eventuale impugnazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere sull'applicazione e sull'efficacia degli altri regolamenti, nonché per rendere più agevole per il contribuente l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

VISTO l'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ed in particolare i commi dal 641 al 668 che istituiscono e regolano il nuovo tributo locale per il servizio rifiuti TARI nell'ambito della IUC imposta unica comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014 che ha apportato modificazioni alla Legge n. 147 del 27.12.2013 per quanto riguarda anche la disciplina della TARI;

CONSIDERATA la necessità di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla:

- approvazione dei regolamenti per la disciplina dell' IMU e TASI che sono le altre due componenti dell'Imposta Unica Comunale;
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria);
- determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo per i servizi indivisibili);
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tassa sui rifiuti)
- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tassa sui rifiuti);
- determinazione delle rate e delle scadenze per la componente TARI;

VISTI, in particolare, il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 in base al quale il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia, alla normativa dell'imposta unica comunale (IUC), alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltreché alle eventuali successive modificazioni ed integrazioni della normativa vigente in materia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 il quale ha stabilito che, per l'anno 2014 è differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Presenti e votanti n. 9 consiglieri, favorevoli ad unanimità

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi dell'art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, l'adozione di tre distinti Regolamenti Comunali che disciplinano, oltre alla normativa comune alla IUC, i tre singoli prelievi con la loro normativa specifica IMU, TASI e TARI, anche per evitare che un'eventuale impugnazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere sull'applicazione e sull'efficacia degli altri regolamenti, nonché per rendere più agevole per il contribuente l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;
- 3) di dare atto che con l'allegato regolamento, che disciplina la componente TARI tassa sui rifiuti della IUC imposta unica comunale si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare tra la normativa TARI e la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014;
- 4) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente Tassa sui Rifiuti (TARI) con i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- 5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 6) Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2014;
- 7) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione separata, favorevole ad unanimità

DICHIARA

il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Casale Marittimo, 23.07.2014

**LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Furietta Manzi)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Casale M.mo,

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to BURCHIANI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Casale Marittimo, 01.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA

/ / La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

/ x / La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA
